



58019 – Porto S.Stefano,  
P.d.c. 1°M.Ilo Lgt Marzo L. tel. 0564812529  
e\_mail: l.marzo@mit.gov.it

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
Ufficio Circondariale Marittimo  
Porto Santo Stefano  
Sezione Tecnico/Amministrativa/Operativa  
Sez: Dem/amb/PG

Al **VEDASI ELENCO INDIRIZZI**

Indirizzo telegrafico: Circomare Porto Santo Stefano  
Via Civinini, n.2 – 58019 –  
Tel.0564.812529 – fax 0564.813325  
e-mail certificata: [dm.livorno@pec.mit.gov.it](mailto:dm.livorno@pec.mit.gov.it)  
e-mail: [ucportosantostefano@mit.gov.it](mailto:ucportosantostefano@mit.gov.it)

Prot.n \_\_\_\_\_ / S.O. - Allegati: \_\_\_\_\_

**Argomento:** Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale – Ordinanza n. 156/2012.-

Si trasmette, in allegato, copia dell' Ordinanza n° 156/2012 emanata in data 23.10.2012, da questo Ufficio Circondariale Marittimo, relativa all' argomento.-

d'Ordine  
**IL CAPO SEZIONE**  
1°M.Ilo Lgt. **MARZO Luigi**

( Spazio riservato  
a protocolli, visti  
e decretazioni)

**ELENCO DISTRIBUZIONE ORDINANZA N. 156/2012 IN DATA 23.10.2012.**

COMANDO GENERALE CAPITANERIE DI PORTO  
00100 ROMA

PROCURA DELLA REPUBBLICA  
58100 GROSSETO

PREFETTURA  
58100 GROSSETO

QUESTURA  
58100 GROSSETO

REGIONE TOSCANA  
50100 FIRENZE

CAPITANERIA DI PORTO  
57100 LIVORNO

CAPITANERIA DI PORTO  
00053 CIVITAVECCHIA

CAPITANERIA DI PORTO  
55049 VIAREGGIO

CAPITANERIA DI PORTO  
54036 MARINA DI CARRARA

CAPITANERIA DI PORTO  
57037 PORTOFERRAIO

QUESTURA – SQUADRA NAUTICA –  
57100 LIVORNO  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
57025 PIOMBINO

UFFICIO LOCALE MARITTIMO  
58015 ORBETELLO  
58010 TALAMONE  
58018 PORTO ERCOLE  
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
58012 ISOLA DEL GIGLIO

DELEGAZIONE DI SPIAGGIA  
58046 MARINA DI GROSSETO  
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI  
58100 GROSSETO

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI  
58015 ORBETELLO

COMANDO MOTOVEDETTE CARABINIERI  
58019 PORTO SANTO STEFANO

**COMANDO STAZIONE CARABINIERI**

58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
58019 PORTO SANTO STEFANO  
58046 MARINA DI GROSSETO  
58018 PORTO ERCOLE  
58012 ISOLA DEL GIGLIO  
58010 FONTEBLANDA  
58010 ALBERESE  
58040 PUNTA ALA

**COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA**

58100 GROSSETO

**COMANDO TENENZA GUARDIA DI FINANZA**

58015 ORBETELLO

**COMANDO SEZIONE OPERATIVA NAVALE GUARDIA DI FINANZA**

58019 PORTO SANTO STEFANO

**COMANDO BRIGATA GUARDIA DI FINANZA**

58019 PORTO SANTO STEFANO  
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

**COMANDO POLIZIA DI STATO – SQUADRA NAUTICA**

58010 TALAMONE

**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO**

58100 GROSSETO

**COMUNE DI MONTE ARGENTARIO**

58019 PORTO SANTO STEFANO  
58015 ORBETELLO  
58011 CAPALBIO  
58100 GROSSETO  
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
58051 MAGLIANO IN TOSCANA  
58012 ISOLA DEL GIGLIO

**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

58019 PORTO SANTO STEFANO  
58015 ORBETELLO  
58011 CAPALBIO  
58100 GROSSETO  
58043 CASTIGLIONE DELLA PESCAIA  
58051 MAGLIANO IN TOSCANA  
58012 ISOLA DEL GIGLIO

**COMANDO IV° STORMO A. D'AOSTA**

**AERONAUTICA MILITARE**

58100 GROSSETO

**64° DEPOSITO TERRITORIALE**

**AERONAUTICA MILITARE**

58019 PORTO SANTO STEFANO

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO  
57037 PORTOFERRAIO

ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA  
58010 ALBERESE

COMANDO PROVINCIALE  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
58100 GROSSETO

COMANDO STAZIONE MONTE ARGENTARIO  
CORPO FORESTALE DELLO STATO  
58019 PORTO SANTO STEFANO

QUOTIDIANI  
LA NAZIONE – IL TIRRENO – IL CORRIERE DELLA MAREMMA  
58100 GROSSETO

ASCOM – CONFCOMMERCIO  
Viale della Pace, n.154  
58100 GROSSETO

CONFESERCENTI  
Via Dei Barberi n.108  
58100 GROSSETO

SOCIETA' TOREMAR S.P.A. – Via Calafati, 6 – 57100 – LIVORNO

SOCIETA' MAREGIGLIO S.R.L. – Via Umberto I 58012 ISOLA DEL GIGLIO (p.p. **Comando di bordo**)

**AGENZIE MARITTIME:**

TOREMAR PORTO SANTO STEFANO (p.p. **Comando di bordo**)

MAREGIGLIO PORTO SANTO STEFANO (p.p. **Comando di bordo**)

Ag. MARITTIMA :- METRANO

Ag. MARITTIMA :- PALOMBO

Soc. VEGA NAVIGAZIONE (p.p. **comando di bordo**)

SEZIONE STACCATA MM/NN (SEDE)

ALBO SALA OPERATIVA -ALBO (SEDE)



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO SANTO STEFANO**

**ORDINANZA N. 156/2012**

Applicazione del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti adottato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 56 del 7 marzo 2012, *"Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale"*

Il Tenente di Vascello sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Santo Stefano,

- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sul Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 31 dicembre 1982, n. 979 "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette";
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 196 "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale", e successive modificazioni ed in particolare la definizione di "servizio di linea" resa dall'articolo 2, comma 1, lett. t-ter) del medesimo Decreto Legislativo;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti emanato di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 2 marzo 2012, pubblicato in G.U. serie generale n.56 del 7 marzo 2012, "Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale", con particolare riferimento all'articolo 1 che istituisce per le navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri, superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, il divieto di navigazione, ancoraggio e sosta nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, e all'interno dei medesimi perimetri;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1996: "Istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano" ed il relativo allegato "A" rubricato "Misure di salvaguardia del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano";
- TENUTO CONTO** che l'art. 1 del D.M. 2 marzo 2012 riconosce a questa Autorità Marittima, ricorrendone i presupposti, la facoltà di disporre – nell'ambito della fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni delle aree individuate dal D.P.R. 22 luglio 1996 di istituzione dell'Ente Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano – limiti di distanza differenti, in relazione alla tipologia dei traffici o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti;

**TENUTO CONTO** altresì, che lo stesso art. 1 del citato Decreto 2 marzo 2012 fa salvi i provvedimenti riguardanti le rotte raccomandate ovvero obbligatorie;

**RITENUTO** ai fini della più efficace applicazione del D.M. 2 marzo 2012, di individuare i limiti di navigazione introdotti dalla norma in funzione di linee di base/speziate di riferimento ottenute allineando i punti costieri più esterni ricavandone un poligono che circoscrive il territorio costiero;

**VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0028629 in data 27 marzo 2012, avente ad oggetto "Direttive sulle modalità di applicazione del decreto Interministeriale in data 2 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";

**VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0039801 in data 30 aprile 2012 con il quale, sulla scorta delle disposizioni impartite dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state emanate direttive applicative in ordine ai profili di sicurezza coincidenti con eventuali elevati livelli di traffico in limitati tratti di mare, nonché con esigenze dei trasbordi e dei trasporti da e per le navi da crociera;

**VISTO** il Dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 0089089 in data 5 ottobre 2012 con il quale sono stati estesi i favorevoli avvisi del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in ordine all'adozione, nell'area di giurisdizione della Direzione Marittima di Livorno, di limiti di distanza dalla costa differenti da quelli stabiliti dal D.M. 2 marzo 2012, al fine di assicurare la regolarità dei traffici marittimi e la loro sicurezza;

**TENUTO CONTO** dell'esito delle riunioni tenutesi presso la Direzione Marittima di Livorno nei giorni 11/04/2012, 11/05/2012 e 27/06/2012 nell'ambito delle quali, con la partecipazione di tutti gli Enti/Autorità a vario titolo interessati all'applicazione del D.M. 2 marzo 2012, sono state individuate, in maniera condivisa e concertata, le più confacenti soluzioni rispetto alle più evidenti criticità operative scaturenti dall'introduzione dei divieti all'interno della fascia di mare ampia due miglia dai perimetri esterni dei parchi ed aree marine protette, come meglio di seguito descritto, anche in relazione alla necessità di garantire la continuità territoriale privilegiando le rotte dirette e rettilinee già ordinariamente seguite dalle navi in servizio di linea:

- eccessiva riduzione del tratto di mare navigabile tra il promontorio dell'Argentario e l'isola di Giannutri, con la conseguente determinazione di fenomeni di eccessiva concentrazione di elevati livelli di traffico in tale limitato spazio di mare, a fronte dell'esistente traffico marittimo di navi mercantili secondo le direttrici nord/sud;

**RITENUTO** che, in coerenza con le disposizioni menzionate, in ossequio alle relative direttive applicative pervenute dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed acquisita, al riguardo, l'intesa specifica con gli Enti/Autorità interessati, ricorrano tutti i presupposti per l'individuazione di limiti di distanza differenti rispetto a quelli generalmente stabiliti nel D.M. 2 marzo 2012, in modo tale da garantire – attraverso l'osservanza delle particolari cautele previste nella parte dispositiva del presente provvedimento – la migliore sicurezza ambientale e della navigazione;

**VISTI** gli artt. 2, 16, 17, 62, 81 e 83 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

## ORDINA

### Articolo 1

(ESERCIZIO DEL POTERE DI DEROGA DI CUI ALL'ARTICOLO, 1 COMMA 1, DEL D.M. 2 MARZO 2012)

Nella fascia di mare ricompresa tra il promontorio dell'Argentario e l'Isola di Giannutri i limiti di distanza di cui al D.M. 2 marzo 2012 sono stabiliti in 0,7 miglia dal perimetro esterno del Parco, secondo la congiungente i punti I<sup>1</sup>- L<sup>1</sup>, meglio individuata al successivo articolo 3.

Le unità navali adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, in partenza o arrivo nel porto di Isola del Giglio, possono entrare ed uscire in deroga ai divieti di cui all'articolo 1, comma 1 del citato decreto, a condizione che mantengano una rotta il più possibile perpendicolare all'imboccatura del porto tenendosi, per quanto possibile, al di fuori dei limiti di cui al successivo articolo 2, compatibilmente con le esigenze di manovra per l'accesso o l'uscita dal porto, anche in relazione alle condizioni meteo marine presenti in loco al momento e rispettando le disposizioni in materia di sicurezza della navigazione e le norme per prevenire gli abbordi in mare.

L'Autorità Marittima si riserva di adottare specifici distinti provvedimenti in correlazione all'evoluzione della situazione di emergenza legata alla rimozione della M/n "COSTA CONCORDIA"

### Articolo 2

(FASCIA DI MARE DI PROTEZIONE DEL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO RELATIVA ALL'ISOLA DEL GIGLIO)

Nella fascia di mare prospiciente l'isola del Giglio, di cui alla rappresentazione grafica dell'allegato stralcio planimetrico (All. 1), individuata dalle seguenti coordinate (DATUM ROMA 40):

A	LAT. 42°22,12'N	LONG. 010°49,10'E
B	LAT. 42°20,30'N	LONG. 010°49,35'E
C	LAT. 42°17,55'N	LONG. 010°53,00'E
D	LAT. 42°16,80'N	LONG. 010°54,35'E
E	LAT. 42°17,00'N	LONG. 010°56,50'E
F	LAT. 42°18,50'N	LONG. 010°58,20'E
G	LAT. 42°19,40'N	LONG. 010°58,60'E
H	LAT. 42°22,10'N	LONG. 010°58,60'E
I	LAT. 42°23,20'N	LONG. 010°57,10'E
L	LAT. 42°24,20'N	LONG. 010°51,90'E
M	LAT. 42°23,70'N	LONG. 010°50,10'E

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tsl, fatte salve eventuali contingenti esigenze in relazione a quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare, nonché quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2.

### Articolo 3

(FASCIA DI MARE DI PROTEZIONE DEL PARCO DELL'ARCIPELAGO TOSCANO RELATIVA ALL'ISOLA DI GIANNUTRI)

Nella fascia di mare prospiciente l'isola di Giannutri, di cui alla rappresentazione grafica dell'allegato stralcio planimetrico (All. 1), individuata dalle seguenti coordinate (DATUM ROMA40):

A <sup>1</sup>	LAT. 42°15,20'N	LONG. 010°58,70'E
B <sup>1</sup>	LAT. 42°13,40'N	LONG. 010°59,20'E
C <sup>1</sup>	LAT. 42°12,00'N	LONG. 010°59,90'E
D <sup>1</sup>	LAT. 42°10,15'N	LONG. 011°02,20'E
E <sup>1</sup>	LAT. 42°08,95'N	LONG. 011°07,20'E
F <sup>1</sup>	LAT. 42°12,60'N	LONG. 011°13,35'E
G <sup>1</sup>	LAT. 42°14,65'N	LONG. 011°13,50'E
H <sup>1</sup>	LAT. 42°15,95'N	LONG. 011°13,70'E
I <sup>1</sup>	LAT. 42°16,50'N	LONG. 011°13,50'E
L <sup>1</sup>	LAT. 42°20,40'N	LONG. 011°04,50'E
M <sup>1</sup>	LAT. 42°20,20'N	LONG. 011°03,65'E
N <sup>1</sup>	LAT. 42°18,15'N	LONG. 010°59,80'E

sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tsl, fatte salve eventuali contingenti esigenze in relazione a quanto previsto in materia di norme per prevenire gli abbordi in mare.

#### **Articolo 4**

(DISPOSIZIONI PARTICOLARI)

Nelle acque prospicienti l'Isola del Giglio è consentito l'ancoraggio delle navi che devono fermarsi per causa di forza maggiore o stato di comprovata necessità ovvero per eseguire un ordine delle autorità, alle seguenti condizioni:

- il comandante dell'unità abbia chiamato la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Santo Stefano sul canale 16 VHF per informare delle proprie intenzioni prima di entrare nelle aree sottoposte ai divieti di cui all'articolo 2;
- il comandante dell'unità abbia espletato gli obblighi relativi a quanto disposto dal Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni;

Durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda, il comando di bordo dovrà:

- mantenere l'assetto di navigazione;
- mantenere l'ascolto radio continuo in VHF sul canale 16 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
- mantenere in efficienza il complesso dei servizi di bordo;
- rafforzare, in caso di condizioni meteo marine avverse, i servizi di guardia ed adottare ogni utile precauzione al fine di consentire la permanenza in sicurezza sia per la nave che per la tutela dell'ambiente marino.

A bordo delle navi alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori di manutenzione ad eccezione, in caso di urgenza o comprovata necessità, di interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore e di governo, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino pericoli o rischi di inquinamento; è inoltre vietato effettuare qualunque tipo di operazione commerciale e di rifornimento (idrico, di carburante o di altra natura).

#### **Articolo 5**

(DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI)

La presente ordinanza, che entra in vigore dalle ore 08:00 del giorno 12 novembre 2012 ed abroga ogni altra pregressa disposizione dell'Autorità Marittima con essa incompatibile,

formerà oggetto, in fase di prima applicazione, di monitoraggio al fine di individuare eventuali ulteriori spazi di intervento in relazione all'evoluzione delle esigenze di tutela connesse ai traffici marittimi in correlazione con le disposizioni ministeriali.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni impartite con la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.portosantostefano.guardiacostiera.it](http://www.portosantostefano.guardiacostiera.it), nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

L'inosservanza della presente ordinanza sarà punita ai sensi delle pertinenti norme.

Porto Santo Stefano, li 23 ottobre 2012

  
IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Monica Selene MAZZARESE



UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
PORTO SANTO STEFANO

Allegato n. 1 all'Ord. n. 156/12  
del 24 OTT 2012



IL CAPO SEZIONE  
1° Mrs Lgt. LUIGI MARZO